1 - Parere in merito al quesito quale sia lo strumento normativo più sicuro e facile per disciplinare la facoltà riconosciuta alle regioni dal comma 12 dell’art. 4 del DM 332/99.

Va precisato, in proposito, che la facoltà data alle regioni dall’art. 4, comma 12 del DM 332/1999, è quella di riconoscere e regolamentare la possibilità di dare in comodato, invece che in proprietà, gli articoli indicati negli elenchi nn 1 e 2 dello stesso D.M.: orbene, su questo dato, codesta associazione, correttamente, ritiene che esista una relazione – seppure limitata - tra la facoltà riconosciuta alle regioni no di regolamentare la concessione del materiale protesico e l’ordinanza del Tar di Puglia – Bari, che mi è stata trasmessa unitamente al quesito, e che specificamente ha deciso l’illegittimità dell’indizione di una gara, a procedura aperta, di affido dei servizi di consegna e ritiro a domicilio e di altre attività collegate al servizio di fornitura del materiale protesico di cui agli elenchi 1, 2 e 3 del richiamato D.M, provvedimento cautelare, che è stato confermato con sentenza n. 567/2013 che allego.

Ciò precisato, al quesito, posto nei termini rappresentati nel primo periodo, rispondo che il più adeguato degli strumenti di regolamentazione utilizzabili è quello della Delibera di Giunta, anche se tale provvedimento, per la sua caratteristica di atto amministrativo, è pur sempre sindacabile dal giudice amministrativo quantomeno sotto il profilo della legittimità: la rappresentata sindacabilità dinanzi al Giudice Amministrativo potrebbe portare alla conclusione che la Delibera di Giunta non è un provvedimento “ sicuro”: questa conclusione, però, a mio parere, è una conclusione affrettata sia perché l’alternativa all’adozione di una Delibera di Giunta è rappresentata dalla legge regionale, che, va ricordato, è anch’essa impugnabile ( giudizio di legittimità Costituzionale non solo per violazione di principi costituzionali, ma anche nelle ipotesi in cui ecceda la competenza regionale, art. 127 Cost. ) sia perché l’utilizzo dello strumento della Deliberazione di Giunta meglio risponde all’esigenze di praticità e speditezza, che sembrano richieste dalla problematica in esame.

In conclusione, a mio parere, il modo più sicuro e facile perché la Regione eserciti la facoltà riconosciutale dal comma 12, dell’art. 4 del DM 332/1999 è rappresentata dall’ adozione di Delibera di Giunta.

2 – Circa la possibilità di rilevazione di dati significativi nel contesto della procedura di concordato preventivo che si è aperta a favore del Miulli, la risposta non può che essere positiva, anche se va considerato che l’impronta officiosa della procedura concordataria non sempre consente di avere una cognizione diretta ed immediata degli elementi e degli eventi che possono interessare gli associati: comunque va ricordato che il debitore ( il Miulli, nel nostro caso ) durante la procedura concordataria conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del Commissario e che solamente gli atti di straordinaria amministrazione devono essere preventivamente autorizzati per iscritto dal giudice delegato.

3 - Si pone il quesito se i capitolati delle singole Asl possono prevedere l’obbligo, a carico delle imprese che intendono partecipare alle sue gare di presentare la certificazione sul sistema ambientale delle aziende produttrici dei beni richiesti, a pena di esclusione: tanto benchè la certificazione sul sistema ambientale non ritenuta dalla legge obbligatoria.

Al quesito devo rispondere positivamente: invero il requisito del possesso della indicata certificazione presuntivamente è posto a presidio della scelta del miglior contraente possibile : solo nella ipotesi in cui si possa configurare la richiesta del certificato come ispirata ad un’esasperata o, in ogni caso, non giustificata, imposizione di obblighi inderogabili il capitolato è illegittimo e - se menzionato, costituisce parte integrante del bando o nell’invito alla gara – giustifica l’impugnativa del bando o dell’invito alla gara.